



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLO STATUTO DI ATENEO

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i tempi e le modalità di presentazione delle candidature alla carica di componente interno e di componente esterno del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina. La composizione, le modalità di costituzione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono indicate dall'art. 11 dello Statuto di Ateneo.
2. L'avviso pubblico volto all'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pubblicato sul sito web e sull'albo on-line dell'Ateneo.

ART. 2

Requisiti e criteri di valutazione

1. I candidati alla carica di componente interno del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendenti dell'Università degli Studi di Messina appartenenti alle seguenti categorie: 1) professori ordinari, 2) professori associati, 3) ricercatori, 4) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici;
 - b) avere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con particolare riguardo alla qualificazione scientifica culturale;
 - c) non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
 - d) non essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o cautelativamente sospesi.
2. Il personale docente deve essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;

- b) non trovarsi in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del DPR 382/80 e s.m.i., nonché in aspettativa senza assegni ai sensi della legge 240/2010 e s.m.i.;
- c) non svolgere interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 240/2010 e s.m.i.;

3. I candidati alla carica di componente esterno del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- b) avere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con particolare riguardo alla qualificazione scientifica culturale;
- c) non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
- d) essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica Amministrazione: godimento dei diritti civili e politici, non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente; non avere a proprio carico sentenze penali definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.

4. In caso di designazione quale componente esterno del Consiglio di Amministrazione, il dipendente di altra amministrazione deve produrre l'autorizzazione ad assumere la carica, rilasciata dall'amministrazione di provenienza.

5. Ferme restando le cause di inconferibilità previste dalla legge, si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dall' art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

6. Il Senato Accademico valuta il possesso dei requisiti di cui alle lett. b) dei commi 1 e 3 del presente articolo, sulla base, in particolare, della loro attinenza rispetto alle caratteristiche, alle finalità ed alle funzioni proprie dell'Università degli Studi di Messina.

ART. 3

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. I soggetti interessati sono tenuti a far pervenire al Rettore, nel termine indicato dal relativo avviso pubblico, di norma non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso sull'albo on-line dell'Ateneo, la seguente documentazione debitamente datata e sottoscritta:

- a) domanda di partecipazione;
- b) curriculum professionale;
- c) eventuali titoli o documenti ritenuti pertinenti dall'interessato;
- d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. La domanda di partecipazione e gli altri documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi secondo una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo raccomandata A/R , in tal caso farà fede la data di ricezione;
- b) *brevi manu* presso il Protocollo dell'Università degli Studi di Messina;
- c) per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato nell'avviso pubblico. Le domande inviate per via telematica devono rispettare la normativa vigente.

3. In ogni caso, sulla busta o nell'oggetto della e-mail deve essere riportata la dicitura "*Contiene domanda di partecipazione a selezione componente interno del Consiglio di Amministrazione*" ovvero "*Contiene domanda di partecipazione a selezione componente esterno del Consiglio di Amministrazione*".

ART. 4

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto. Le votazioni si svolgono di norma entro 60 giorni dalla data di indizione delle elezioni.

2. Con il decreto di cui al comma 1 o con separato provvedimento sono indicati la data di votazione, l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e le modalità di votazione.

ART. 5

Elezione dei quattro componenti interni all'Ateneo

1. Le candidature presentate per la componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.11 comma 1, lettera d) dello Statuto sono trasmesse con i relativi allegati al Senato Accademico, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione. Il Senato delibera in merito alla loro ammissibilità nella prima seduta utile.

ART. 6

Componenti interni e relativo mandato

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica, e sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale di almeno due mesi prima della cessazione del mandato, si fa luogo per i componenti interni alla surroga del soggetto cessato con il primo dei non eletti limitatamente al periodo mancante del mandato.

ART. 7

Elezione dei componenti appartenenti al personale docente

1. Fermi i requisiti di cui all'art. 2, per l'elezione dei componenti appartenenti al personale docente l'elettorato passivo è attribuito ai professori di prima e di seconda fascia ed ai ricercatori dell'Ateneo, in regime di tempo pieno almeno da un anno dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
2. L'elettorato attivo è attribuito ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori dell'Ateneo in servizio alla data di svolgimento delle elezioni . Si applica l'art.13 del D.P.R. n. 382/80.
3. Il Senato, su impulso del Rettore, prima dell'emanazione del decreto rettorale di indizione delle elezioni, individua mediante sorteggio la rappresentanza del personale docente cui attribuire l'elettorato passivo per le singole fasce. Dei risultati del sorteggio sarà data immediata comunicazione tramite pubblicazione sul sito web e sull'albo on-line dell'Ateneo.
4. I rappresentanti delle singole categorie devono appartenere a macro-aree scientifico - disciplinari diverse.
5. Per ciascuna macro-area, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della predetta graduatoria. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

6. È possibile esprimere una sola preferenza per il candidato prescelto all'interno della rappresentanza della macro-area di appartenenza.

7. L'elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato di norma almeno 20 giorni prima delle elezioni sul sito web dell'Ateneo. Eventuali errori od omissioni sono segnalati all'Ufficio incaricato alle procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

ART. 8

Elezione dei componenti appartenenti al personale tecnico - amministrativo e ai lettori e collaboratori esperti linguistici

1. Per l'elezione del componente appartenente al personale tecnico amministrativo e ai lettori e collaboratori esperti linguistici l'elettorato passivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo, ai lettori e collaboratori esperti linguistici assunti a tempo indeterminato dall'Università le cui candidature siano state dichiarate ammissibili da parte del Senato Accademico, ai sensi dell'art.11, comma 1, dello Statuto, e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato da ricoprire prima della data di collocamento a riposo.

2. L'elettorato attivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo, ai lettori ed ai collaboratori esperti linguistici assunti a tempo indeterminato dall'Università.

3. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.

4. Limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento, è escluso dall'elettorato, sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

5. L'elenco degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo di norma almeno 20 giorni prima dell'elezione. Eventuali errori od omissioni sono segnalati all'Ufficio incaricato alle procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

6. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

7. Risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo, a parità di anzianità di ruolo il candidato più anziano di età.

Art. 9

Elezione dei due componenti esterni all'Ateneo

1. Le candidature pervenute per la componente di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 5, del medesimo articolo saranno sottoposte al preventivo giudizio di ammissibilità del Senato Accademico.
2. In ogni turno di elezione ogni componente del Senato potrà esprimere a scrutinio segreto tante preferenze quanti sono i seggi da attribuire.
3. Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto la maggioranza assoluta. Nel caso in cui, dopo la seconda eventuale votazione, residuino seggi da attribuire si darà corso ad un terzo turno di votazione al quale sarà ammesso un numero di candidati pari al doppio dei seggi da attribuire. A tale turno saranno ammessi i candidati più votati nel precedente e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale sempre il candidato più anziano.

Art. 10

Componenti esterni e relativo mandato

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta, eccezion fatta per i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica, e sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale di almeno due mesi prima della cessazione del mandato, si procede alla sostituzione con nuova elezione a maggioranza assoluta fra i candidati che abbiano dato originariamente la loro disponibilità ed abbiano già superato il vaglio di ammissibilità da parte del Senato Accademico.

ART. 11

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati sono ridotti della metà.